

# **Regolamento**

## **per il rilascio della concessione per l'esecuzione, la modifica e la manutenzione di impianti e allacciamenti per acqua potabile**

### Prologo

In ossequio alle direttive SSIGA e ai Regolamenti di fornitura di acqua potabile delle Aziende/Comuni, per avere il diritto di eseguire impianti interni e allacciamenti per acqua potabile è richiesta un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti del locale servizio di distribuzione di acqua potabile (in seguito denominate Aziende).

Allo scopo di uniformare le procedure d'ottenimento ed il vicendevole riconoscimento delle concessioni, l'Associazione Acquedotti Ticinesi ha definito una nuova regolamentazione per il rilascio agli installatori di una concessione con valenza cantonale ad eseguire, modificare e mantenere impianti interni e allacciamenti (presa sulla condotta e organo d'arresto principale esclusi).

Le Aziende di distribuzione possono aderire al presente Regolamento tramite indicazione di questo principio nel proprio Regolamento di fornitura, rispettivamente con decisione formale dell'Autorità competente.

Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del lavoro eseguito, gli installatori concessionari possono eseguire, modificare o mantenere gli impianti nel comprensorio delle Aziende che aderiscono al presente regolamento.

La concessione è rilasciata dal Comitato dell'AAT che a tale scopo può avvalersi del supporto di un'apposita Commissione.

Le Aziende sono preposte alla vigilanza affinché i beneficiari di una concessione rispettino le norme tecniche e di sicurezza. Esse esigono che l'impiego di materiali, apparecchi e dispositivi vari sia conforme alle direttive della SSIGA.

Le Aziende segnalano al Comitato AAT eventuali inadempienze.

### **Art. 1 Campo di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra le Aziende e gli installatori che eseguono lavori inerenti alla distribuzione di acqua potabile fornita dalle Aziende per quanto concerne gli impianti interni e gli allacciamenti (presa sulla condotta e organo d'arresto principale esclusi). In particolare stabilisce i criteri e le procedure concernenti il rilascio della concessione per l'esecuzione, la manutenzione o la modifica di impianti di acqua potabile.

L'esecuzione di lavori di risanamento delle condotte tramite rivestimenti plastici o resine e la posa di condotte di distribuzione per conto delle Aziende non sono oggetto della concessione rilasciata sulla base del presente regolamento.

### **Art. 2 Esclusività**

L'esecuzione, la modifica e la manutenzione degli impianti possono essere eseguite esclusivamente da installatori, cui sia stata accordata una concessione dalle Aziende conformemente al presente regolamento oppure a beneficio di una autorizzazione di installatore certificato SSIGA (conformemente alle direttive SSIGA GW1 e GW101).

Sono escluse quelle installazioni che vengono eseguite dalle Aziende stesse.

### **Art. 3 Competenze del Comitato AAT**

Il Comitato AAT assume il compito di verificare le richieste di concessione, rilasciare la concessione e revocare la concessione in caso di inadempienza. A tale scopo può avvalersi del supporto di un'apposita Commissione.

Il Comitato AAT tiene inoltre aggiornata la lista dei concessionari e la rende accessibile via internet.

### **Art. 4 Requisiti**

La concessione è accordata dal Comitato AAT al **titolare** (persona fisica o giuridica) della ditta postulante, a condizione che quest'ultima adempia tutte le seguenti condizioni:

- a) iscrizione a registro di commercio;
- b) disponga di un'officina permanentemente attrezzata in modo adeguato;
- c) disponga di un **portatore della concessione** (persona fisica in organico) con:
  - impiego permanente di almeno una persona del mestiere in possesso:
    - del diploma di ingegnere SUP/SPF, oppure titolo equivalente riconosciuto dall'UFIAML
    - del diploma professionale superiore federale (maestria) in impianti sanitari e/o riscaldamento, oppure
    - del diploma di tecnico SSST in tecnica della costruzione, oppure
    - dell'attestato federale di capacità professionale (AFC) di progettista tecnico della costruzione, oppure
    - dell'attestato federale di capacità professionale (AFC) di installatore sanitario e/o riscaldamento, con almeno 5 anni di pratica qualificante nella professione;
- d) il portatore della concessione deve avere superato l'esame del modulo di formazione "Acqua 1" proposto da suissetec nell'ambito della formazione per la maestria, oppure si impegna a superarlo entro due anni dalla data della richiesta (quest'ultima possibilità è valida solo per i portatori che hanno una formazione conseguita in Svizzera);
- e) la condizione espressa all'Art. 4d non è richiesta per i portatori di concessione con diploma di ingegnere SUP/SPF, diploma professionale superiore federale (maestria) o tecnico SSST.

Il portatore della concessione deve essere a conoscenza delle direttive per l'esecuzione di installazioni e condotte per l'acqua potabile edite dalla SSIGA e impegnarsi nella formazione continua. Il Comitato AAT o le Aziende possono verificare in ogni tempo se il concessionario adempie i requisiti di cui sopra. Allo scopo, potranno essere organizzati audit, verifiche o ispezioni.

### **Art. 5 Responsabilità**

La responsabilità del titolare della ditta concessionaria è retta dalle norme legali in materia. In particolare, egli risponde degli infortuni o dei danni che il suo personale causa nei confronti dell'Azienda o di terzi.

Il portatore della concessione assume la responsabilità tecnica, garantendo la conformità dell'impianto alle norme e direttive vigenti così come l'esecuzione impeccabile dei lavori.

Il Comitato AAT e le Aziende non assumono nessuna responsabilità sulla qualità del lavoro prestato dalla ditta concessionaria. L'Azienda svolgerà i controlli, le ispezioni ed i collaudi come da sua competenza.

### **Art. 6 Richiesta di concessione**

Per ottenere la concessione, il titolare della ditta postulante deve inoltrare richiesta al Comitato AAT tramite l'apposito formulario (Allegato 1), allegando i certificati e la documentazione richiesti.

### **Art. 7 Verifica e aggiornamento dei dati**

In caso di modifica dei dati riguardanti la ditta concessionaria (titolare, portatore, recapito, eccetera, ...), questa è tenuta a notificare al Comitato AAT i cambiamenti entro trenta giorni dalla modifica tramite l'apposito formulario (Allegato 1).

Inoltre con scadenza annuale il Comitato richiederà alle ditte concessionarie la conferma della validità dei dati a sua disposizione.

### **Art. 8 Elenco dei concessionari**

La ditta che ottiene la concessione viene iscritta nell'elenco ufficiale delle ditte concessionarie, gestito e tenuto a giorno dal Comitato AAT. L'elenco viene pubblicato su internet e indica in particolare:

- titolare della concessione (nome, recapiti,...);
- portatore della concessione (nome);
- data di rilascio della concessione;
- data di scadenza della concessione;
- data dell'ultimo aggiornamento dei dati.

### **Art. 9 Durata della concessione e revoca**

La concessione, è data per un periodo di cinque anni, ma decade in ogni caso quando viene a mancare uno dei requisiti necessari contemplati all'Art. 4 e verificati periodicamente conformemente all'Art 7.

Essa può inoltre essere ritirata per motivi gravi dal Comitato AAT, sulla base di una segnalazione di un'Azienda e dopo aver sentito le motivazioni del concessionario.

Costituisce in particolare motivo grave:

- se il concessionario contravviene in modo grave o ripetuto alle norme legali o regolamentari o a disposizioni speciali dell'Azienda;  
oppure
- se il concessionario affida lavori a terzi non legittimati ad eseguirli;  
oppure
- se il concessionario notifica con il proprio nome lavori affidati ad altri.

### **Art. 10 Spese per il rilascio di concessione**

A copertura delle spese amministrative il concessionario versa all'AAT un contributo al momento dell'ottenimento della concessione e per ogni suo rinnovo.

L'ammontare di tale contributo, indicato nell'Allegato 2 del presente Regolamento, é stabilito dal Comitato AAT.

**Art. 11 Rifiuto di fornitura**

Conformemente al proprio Regolamento di fornitura, l'Azienda può rifiutare l'erogazione di acqua potabile se, dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, le installazioni non sono state eseguite o modificate da concessionari oppure se il concessionario ha trasgredito in modo grave i disposti del presente Regolamento.

**Art. 12 Trasferibilità della concessione**

La concessione non è trasferibile, né cedibile per atto fra vivi o per successione.

**Art. 13 Normative vigenti**

Le installazioni devono essere eseguite conformemente alle direttive per l'esecuzione di installazioni e condotte per l'acqua potabile edite dalla SSIGA, alle norme cantonali e federali, nonché alle prescrizioni particolari emanate dall'Azienda.

**Art. 14 Notifica delle installazioni**

Ogni nuova esecuzione o modifica di un'installazione deve essere notificata dal concessionario all'Azienda conformemente al proprio Regolamento di fornitura.

I lavori non potranno avere inizio prima dell'ottenimento dell'approvazione.

**Art. 15 Collaudo dell'installazione**

L'installatore concessionario è tenuto a collaudare l'impianto secondo quanto prescritto dalle direttive SSIGA e rilasciare una dichiarazione della conformità dei lavori eseguiti alle condizioni del presente regolamento.

Durante i lavori di installazione l'Azienda potrà eseguire controlli sporadici eseguiti direttamente o con delega a terzi.

**Art. 16 Messa in esercizio dell'impianto**

L'installatore richiede in tempo utile la messa in esercizio dell'impianto all'Azienda conformemente al proprio Regolamento di fornitura. Egli si assume la responsabilità per qualsiasi problema, incidente o danno causato dall'immissione di acqua nell'impianto eseguito.

**Art. 17 Approvazione e entrata in vigore**

Il presente Regolamento è approvato dall'Assemblea dell'AAT il 2 giugno 2010. Esso abroga ogni precedente disposizione in materia presso le Aziende ed entra in vigore il 01.01.2011.